

RIFIUTI

**Suggerimento n. 518/111 del 15 novembre 2013
RC/AZA**

SISTRI – CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 101/2013

La legge di conversione 30 ottobre 2013 n. 125 ha confermato l'obbligatorietà del sistema SISTRI per produttori, trasportatori e gestori di rifiuti pericolosi a titolo professionale, secondo quanto già disposto dal precedente D.L. 101/2013.

Facciamo seguito al nostro [Suggerimento n. 417 del 05/09/2013](#) per informare le imprese associate che è stata pubblicata la legge 30 ottobre 2013 n. 125 di conversione del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 (G.U. n. 255 del 30/10/2013, vedi allegato).

L'art. 11 del provvedimento ha confermato **l'applicazione del sistema SISTRI** (sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti) al solo ambito dei **rifiuti pericolosi**.

SOGGETTI OBBLIGATI A SISTRI

Come già segnalato, **dal 1° ottobre 2013** il sistema SISTRI è diventato operativo **solo** per i **trasportatori in conto terzi** e i **gestori di rifiuti PERICOLOSI** e più precisamente per:

- i soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- i soggetti che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi;
- i c.d. "nuovi produttori", cioè chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti pericolosi (specifica introdotta dall'art. 11, comma 12, del citato D.L. 101/2013 e inserita all'art. 183, comma 1, lettera f) del D.Lgs 152/06).

Per i **produttori di rifiuti PERICOLOSI** e i **trasportatori in conto proprio di rifiuti PERICOLOSI** invece, fatte salve eventuali proroghe per definire opportune semplificazioni, il sistema SISTRI diventerà **operativo dal 3 marzo 2014**. Fino a tale data quindi la tracciabilità dei rifiuti continuerà ad essere garantita dalla documentazione cartacea (FIR, registro carico-scarico rifiuti).

ESCLUSIONI

I **gestori di rifiuti non pericolosi sono esclusi dal sistema SISTRI** e dovranno continuare a mantenere la tracciabilità dei rifiuti attraverso la documentazione cartacea (FIR, registro di carico-scarico rifiuti), salvo diverse disposizioni ministeriali da adottare entro il 3 marzo 2014, al fine di individuare ulteriori categorie di soggetti obbligati ad aderire a SISTRI.

I **produttori di rifiuti non pericolosi** (ad esempio le imprese edili che producono rifiuti misti da costruzione e demolizione, c.d. "calcinacci") erano e continuano ad essere **esclusi dal sistema SISTRI**, fermo restando l'obbligo di compilazione del FIR per la fase di trasporto.

I **trasportatori di rifiuti non pericolosi**, sia a titolo professionale sia in conto proprio, **sono esclusi dal sistema SISTRI**.

SISTRI SU BASE VOLONTARIA

Come già segnalato, coloro che non rientrano tra i soggetti obbligati a SISTRI possono utilizzare detto sistema su base volontaria (scelta consentita già dal 1° ottobre 2013).

Nel caso in cui un'impresa non obbligata, decida di procedere all'adesione volontaria al SISTRI **deve comunicare espressamente tale volontà** secondo la modulistica resa disponibile sul sito www.sistri.it.

L'adesione comporta l'applicazione del relativo regime e delle procedure previste con riferimento alla categoria di appartenenza a partire dal completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa manifestazione di volontà dell'impresa che, in qualsiasi momento, può scegliere per il ritorno al sistema cartaceo.

Pensando di fare cosa gradita, si riporta di seguito una tabella riassuntiva contenente soggetti obbligati a SISTRI, con rispettive date di inizio operatività del sistema, e soggetti esclusi.

SISTRI (aggiornato con la legge 30 ottobre 2013 n. 125)		
SOGGETTO	OBBLIGATO A SISTRI	DATA INIZIO OPERATIVITA'
Trasportatori rifiuti PERICOLOSI a titolo professionale (conto terzi)	SI	1° ottobre 2013
(1) Gestori di rifiuti PERICOLOSI	SI	1° ottobre 2013
(2) "Nuovi produttori" di rifiuti PERICOLOSI	SI	1° ottobre 2013
Produttori di rifiuti PERICOLOSI	SI	3 marzo 2014
Trasportatori rifiuti PERICOLOSI in conto proprio	SI	3 marzo 2014
Produttori di rifiuti NON PERICOLOSI	NO	NO
(1) Gestori di rifiuti NON PERICOLOSI	NO	NO
Trasportatori rifiuti NON PERICOLOSI in conto proprio	NO	NO
Trasportatori rifiuti NON PERICOLOSI a titolo professionale	NO	NO

(1) Per "gestori" si devono intendere i soggetti che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti.

(2) Per "nuovi produttori" si intende chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti pericolosi.

SANZIONI

In sede di conversione del D.L. 101/2013, all'articolo 11 è stato introdotto il comma 3-bis, che prevede un periodo transitorio per gli adempimenti e le sanzioni ad essi collegate.

Per i **primi dieci mesi di operatività** del SISTRI a decorrere dal 1° ottobre 2013, e cioè **fino al 31 luglio 2014**, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI **non trovano applicazione le sanzioni** previste dagli articoli 260-bis e 260-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **relative agli adempimenti SISTRI**.

Per lo stesso periodo (1° ottobre 2013 - 31 luglio 2014), al fine di garantire comunque la tracciabilità dei rifiuti pericolosi, **continuano ad applicarsi i preesistenti obblighi** previsti dagli artt. 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs 152/2006 (cioè FIR, registri di carico-scarico e MUD) e le relative sanzioni vigenti prima dell'istituzione del sistema SISTRI.

Una volta decorso il periodo di dieci mesi, e quindi **a partire dal 1° agosto 2014**, tutti i soggetti per i quali è scattato l'obbligo di adesione al SISTRI (cioè dal 1° ottobre 2013 per il primo gruppo e dal 3 marzo 2014 per il secondo gruppo) dovranno attuare tutti gli **adempimenti previsti dal sistema SISTRI** e, in caso di inadempienza, saranno applicate le **relative sanzioni**, ferme restando le esenzioni previste per le prime tre violazioni eventualmente commesse.

In merito a quest'ultimo punto, il comma 11 dell'art. 11 della legge infatti, stabilisce che limitatamente alle seguenti violazioni dell'art. 260-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.:

- compilazione delle registrazioni SISTRI in modo incompleto o inesatto (comma 3);
- mancato rispetto di ulteriori obblighi per i soggetti tenuti a SISTRI, come ad es. mancata compilazione Dichiarazione SISTRI-MUD (comma 5);
- assenza della scheda SISTRI durante il trasporto dei rifiuti (comma 7, primo periodo);

le sanzioni sono applicate solo nel caso in cui avvengano **più di tre violazioni nel medesimo arco temporale** commesse, rispettivamente, fino al 31 marzo 2014 (per i soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013) e fino al 30 settembre 2014 (per i soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014).

Per gli importi delle sanzioni si rimanda al già citato [Suggerimento n. 417/2013](#) mentre per ulteriori approfondimenti sul sistema SISTRI si rimanda alla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1 del 31 ottobre 2013 scaricabile dal sito www.sistri.it.

PRECISAZIONE

Esclusione tenuta registri carico-scarico rifiuti e MUD per le imprese edili

Segnaliamo, infine, alle imprese associate che il comma 12-bis dell'art. 11 della citata legge di conversione ha ribadito che **sono escluse** dall'obbligo di tenuta dei **registri di carico scarico rifiuti e MUD** le imprese che producono, raccolgono e trasportano i **propri rifiuti speciali non pericolosi**.

Pertanto le imprese edili che producono rifiuti speciali non pericolosi (ad esempio calcinacci, materiali da scavo, imballaggi misti, ecc...) e che trasportano in conto proprio detti rifiuti, ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D.Lgs 152/06, **non devono tenere il registro di carico scarico rifiuti**, ma hanno solo l'obbligo di documentare la fase di trasporto tramite la compilazione del FIR (Formulario Identificativo Rifiuti).

ALLEGATI

- legge n. 125/2013 di conversione del D.L. 101/2013 (art. 11).

Per informazioni rivolgersi a:

- dr.ssa Alessandra Zanni (tel. 0288129579; e-mail a.zanni@assimpredilance.it).

Il presente documento è stato inviato all'indirizzo di posta elettronica indicatoci dall'impresa: Vi ricordiamo che è possibile aggiungere e/o modificare gli indirizzi su cui ricevere le nostre notizie. Tale documento è anche reperibile dal 15 novembre 2013 all'interno del nostro portale www.assimpredilance.it. Qualora si fossero dimenticati Nome utente e Password, è possibile contattare Monica Ravazzin (tel. 02.88129554 – m.ravazzin@assimpredilance.it).

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101

Testo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 31 agosto 2013), coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.». (13A08778)

(GU n.255 del 30-10-2013)

Vigente al: 30-10-2013

Capo IV

MISURE IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 11

Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia

((1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi. Sono altresì tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale.

2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1 e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis».))

2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti ((speciali)) pericolosi a titolo professionale ((compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio,)) o che effettuano operazioni di trattamento, recupero,

smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti (**speciali**)) pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operativita' del SISTRI e' fissato al 1° ottobre 2013. (**Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalita' di una fase di sperimentazione per l'applicazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno 2014, agli enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi, a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio.**))

3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonche' per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006, il termine iniziale di operativita' e' fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8.

(**3-bis. Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo vigente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo.**))

4. Entro il 3 marzo 2014 e' adottato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto dall'articolo 188-ter, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal presente articolo, al fine di individuare, nell'ambito degli enti o imprese che effettuino il trattamento dei rifiuti, di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori categorie di soggetti a cui e' necessario estendere il sistema di tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006.

5. Gli enti e le imprese di cui ai commi 3 e 4 possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere dal 1° ottobre 2013.

6. Sono abrogati:

a) il comma 5 dell'articolo 188-ter del d.lgs. n. 152 del 2006;
b) l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013 recante «Termini di riavvio progressivo del SISTRI», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013.

7. All'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione (**e all'ottimizzazione**) del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti,

ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le semplificazioni (**(e l'ottimizzazione)**) sono adottate previa verifica tecnica e della congruita' dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le semplificazioni (**(e l'ottimizzazione sono finalizzate ad assicurare un'efficace tracciabilita' dei rifiuti e a ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove cio' non intralci la corretta tracciabilita' dei rifiuti ne' comporti un aumento di rischio ambientale o sanitario,)**) anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilita' delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici ed organizzativi individuati con il decreto di cui al presente comma, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o l'evoluzione degli apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante, puo' essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Garante per la privacy, a rendere disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito della integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti pubblici o societa' interamente a capitale pubblico, opportunamente elaborata in conformita' alle regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate la sicurezza e l'integrita' dei dati di tracciabilita'. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, rideterminati i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita, con decorrenza dall'esercizio fiscale successivo a quello di emanazione del decreto, o determinate le remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi».

8. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni (**(e all'ottimizzazione)**) di cui al comma 7 si procede entro il 3 marzo 2014; tale data puo' essere differita, per non oltre sei mesi, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare se cio' si renda necessario al fine di rendere operative le semplificazioni (**(e l'ottimizzazione)**) introdotte. Sono fatte salve le operazioni di collaudo, che hanno per oggetto la verifica di conformita' del SISTRI alle norme e finalita' vigenti anteriormente all'emanazione del decreto di cui al comma 7, e che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla data di costituzione della commissione di collaudo e, per quanto riguarda l'operativita' del sistema, entro (**(i sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di detta operativita' .)**) La commissione di collaudo si compone di tre membri di cui uno scelto tra i dipendenti dell'Agenzia per l'Italia Digitale o della Sogei s.p.a e due tra professori universitari di comprovata competenza ed esperienza sulle prestazioni oggetto del collaudo. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

9. All'esito dell'approvazione delle semplificazioni, (**(dell'ottimizzazione)**) e delle operazioni di collaudo di cui al comma 8 e in considerazione delle modifiche legali intervenute e anche tenendo conto dell'audit di cui al comma 10, il contenuto e la durata del contratto con Selex service management s.p.a. e il relativo piano economico-finanziario sono modificati in coerenza con il comma 4-bis dell'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, comunque nel limite delle risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 14-bis del

decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come rideterminati ai sensi del predetto comma 4-bis.

10. Al fine di assicurare la funzionalita' del SISTRI senza soluzione di continuita', il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, sulla base dell'attivita' di audit dei costi, eseguita da una societa' specializzata terza, e della conseguente valutazione di congruita' dall'Agenzia per l'Italia Digitale, al versamento alla societa' concessionaria del SISTRI dei contributi riassegnati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, comunque non oltre il trenta per cento dei costi della produzione consuntivati sino al 30 giugno 2013 e sino alla concorrenza delle risorse riassegnate sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al netto di quanto gia' versato dal Ministero sino alla predetta data, per lo sviluppo e la gestione del sistema. Il pagamento e' subordinato alla prestazione di fideiussione che viene svincolata all'esito positivo della verifica di conformita' di cui al comma 8. (***Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.***)

11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo periodo, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI e' obbligatorio dal 10 ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI e' obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di piu' di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.

12. All'articolo 183, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 152 del 2006, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : «(nuovo produttore)».

((12-bis. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:

a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184;

b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;

c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.

1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:

a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;

b) le attivita' di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.

1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono

all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalita':

a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a);

b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attivita' agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del 'circuito organizzato di raccolta' di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp).

1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attivita' di trattamento disciplinate dalla presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;

b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attivita';

c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;

d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione".

12-ter. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "I soggetti di cui al comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a),".

12-quater. All'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:".

12-quinquies. All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 19 e' inserito il seguente:

"19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183".)

13. E' abrogato l'articolo 27 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011, e, conseguentemente, e' soppresso il Comitato di vigilanza e controllo di cui al medesimo articolo. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' costituito, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro medesimo, un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI ((comprendente, oltre ai soggetti gia' partecipanti al soppresso comitato di vigilanza, almeno un rappresentante scelto tra le associazioni nazionali di tutela ambientale riconosciute dal

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), senza compensi o indennizzi per i partecipanti ne' altri oneri per il bilancio dello Stato, che assolve alle funzioni di monitoraggio del sistema di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. **((Il tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI provvede, inoltre, ad inviare ogni sei mesi al Parlamento una relazione sul proprio operato.))**

14. All'articolo 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La vigilanza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato e' superiore al fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».

((14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale e delle strutture del Corpo forestale dello Stato nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, di conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico illecito dei rifiuti operato dal Corpo forestale in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006, nonche' di migliorare l'efficienza delle operazioni inerenti la loro tracciabilita', all'articolo 108, comma 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al secondo periodo dopo le parole: «articolazioni centrali» sono inserite le seguenti: «e periferiche». All'attuazione del presente comma si provvede avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.))